

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI NULLA OSTA ALL'INGRESSO DI STRANIERO IN QUALITA' DI LAVORATORE DOMESTICO AL SEGUITO AI SENSI DELL'ART. 27, LETT. e), DEL D. LEG.VO N. 286/98 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 189/02 (Art. 40, comma 8, D.P.R. 394/99 come modificato dal D.P.R.334/04)**

- 1) La richiesta può essere presentata allo Sportello Unico scegliendo, in alternativa, tra quello della:
  - a) provincia di residenza del datore di lavoro;
  - b) provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa.
  
- 2) La richiesta può essere inoltrata da un datore di lavoro italiano (o comunitario) residente all'estero che si trasferisce in Italia ed è finalizzata alla prosecuzione del rapporto di lavoro domestico, a tempo pieno, già in corso all'estero da almeno un anno. La richiesta non può, invece, essere presentata da parte di un datore di lavoro straniero, regolarmente soggiornante in Italia, per la prosecuzione di un rapporto di lavoro domestico, già in essere all'estero, con collaboratori familiari stranieri.
  
- 3) Inserire nell'apposita casella i seguenti codici:
  - L per stato libero
  - C per coniugato/a
  - V per vedovo/a
  - D per divorziato/a
  - S per separato/a.
  
- 4) Inserire nell'apposita casella i seguenti codici:
  - M per maschio
  - F per femmina.
  
- 5) Riportare il codice che figura nell'allegata tabella "Codici stato".
  
- 6) *Cittadinanza*: barrare la casella riferita alla cittadinanza italiana oppure quella riferita ad altra cittadinanza e compilare il relativo spazio.
  
- 7) Il documento di identità ovvero il permesso/carta di soggiorno in corso di validità dovranno essere esibiti, da parte del datore di lavoro, al momento della convocazione presso il competente Sportello Unico, ai fini del rilascio del NULLA OSTA e della sottoscrizione del contratto di soggiorno proposto.
  
- 8) I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:
  - a- documento di viaggio per apolidi
  - b- documento di viaggio per rifugiati
  - c- titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini)
  - d - lasciapassare delle Nazioni Unite
  - e - documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO

- 9) L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni compiuti, ai sensi dell'art.3 della legge 17.10.1967, n.977 modificata dall'art.5 del Dlgs 4.8.99 n.345. Al riguardo si precisa che, per assolvimento dell'obbligo si intende la frequenza scolastica di almeno 8 anni, in virtù dell'abrogazione della legge n. 9/99 operata dall'art.7 della legge n.53/2003. Tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza dello straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.  
Dovrà, inoltre, essere prodotta la documentazione attestante l'assenso dell'esercente la patria potestà all'espatrio del minore.
- 10) Il passaporto (o altro documento equivalente) in corso di validità dovrà essere esibito, da parte del lavoratore straniero, al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno da effettuare entro 8 giorni dall'ingresso.
- 11) Ai fini istruttori, il datore di lavoro dovrà produrre il contratto di lavoro con cui è stato instaurato il rapporto di lavoro di cui al precedente **punto 2)**, tradotto e legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato estero nel quale aveva luogo il rapporto di lavoro.
- 12) Indicare il livello e la categoria di inquadramento secondo il contratto collettivo applicato.
- 13) Indicare, secondo il contratto collettivo di lavoro applicato, le mansioni cui sarà adibito il lavoratore, individuate tra quelle contenute nell'elenco corrispondente al livello e categoria di inquadramento contrattuale.
- 14) Il rapporto di lavoro non può superare la durata massima di due anni.
- 15) L'orario di lavoro settimanale deve essere conforme a quanto previsto dal CCNL per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
- 16) E' il caso in cui il rapporto di lavoro si svolge in località diversa da quella di residenza del datore di lavoro. La circostanza può ricorrere anche nel caso in cui l'utilizzatore della prestazione di lavoro sia un congiunto (figlio/genitore/fratello, ecc.) del datore di lavoro.  
L'indicazione della località di impiego del lavoratore necessita, altresì, ai fini dell'individuazione dello Sportello Unico provinciale competente al rilascio del nulla osta.

- 17)** Il datore di lavoro si impegna ad indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore, rispondente ai requisiti previsti dalla legge – “alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica” – certificata dal Comune o dall’ASL.  
Il lavoratore all’atto della presentazione presso lo Sportello Unico dopo l’ingresso in Italia presenterà la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio.  
Il documento attestante la sussistenza dei parametri d’idoneità dell’alloggio deve essere presentato all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno.
- 18)** Indicare le modalità alloggiative specificando se l’abitazione è in uso a titolo gratuito o in locazione.
- 19)** Il datore di lavoro ha facoltà di rivalersi delle spese eventualmente sostenute per la messa a disposizione dell’alloggio trattenendo, dalla retribuzione mensile, una somma massima pari ad un terzo del suo importo netto.
- 20)** Il datore di lavoro deve comunicare, entro 5 giorni dall’evento, allo Sportello Unico - pena l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 22, co. 7 del T.U. come modificato dalla legge 189/02 - la data d’inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché il trasferimento di sede del lavoratore con la relativa decorrenza.
- 21)** Indicare i dati risultanti dall’ultima dichiarazione fiscale presentata.  
Ai fini del raggiungimento di un reddito sufficiente a coprire le spese per retribuzione, vitto ed alloggio e contributi per i lavoratori da assumere, si precisa che detto reddito potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di una autocertificazione dei medesimi.  
I parametri per l’accertamento della sufficienza del reddito sono stabiliti con atto generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali reperibile sul sito internet istituzionale ([www.welfare.gov.it](http://www.welfare.gov.it)).
- 22)** Il datore di lavoro deve indicare se intende avvalersi o meno dello Sportello Unico per l’invio del nulla osta al competente Consolato italiano nel Paese di residenza del lavoratore.
- 23)** Apporre marca da bollo da € 11,00 ovvero riportare gli estremi del versamento sul conto corrente postale n° 8003 intestato a Concessioni governative per l’assolvimento sull’imposta di bollo.